



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
E-M
ail: segreteria@anavaf.com
Sito web: www.anavaf.com

Al Capo del Dipartimento del Segretariato
Generale per il Coordinamento Amministrativo
presso la Presidenza del Consiglio
Dott.ssa Diana Agosti

Gentile Dottoressa Agosti,

ho ricevuto l'invito alla riunione che si terrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2009 a cui interverrò con la segretaria dell'Associazione, la signora Concetta Conti.

Faccio seguito alla mia lettera del 31 marzo 2009, che per comodità Le allego in copia.

Ho avuto modo di leggere sulla G.U. del 22 aprile u.s. le disposizioni emanate per il Regolamento di applicazione dei commi 78 e 79 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 244/07.

Avevo in precedenza letto lo "Schema definitivo" ed in merito avevo espresso una serie di gravi perplessità alla Corte dei Conti. Purtroppo in ritardo perché non sapevo che in realtà il regolamento era già stato approvato in marzo.

Il regolamento si basa su un assunto scientifico che rovescia le conclusioni della Commissione Mandelli. Infatti secondo la Commissione Mandelli l'uranio impoverito sarebbe non pericoloso per quanto riguarda la possibilità che produca tumori e altre infermità. Ora invece si valuta che debba considerarsi pericoloso e inoltre si parte dall'ipotesi che è da considerarsi pericoloso anche l'armamento convenzionale. Ma questa ipotesi non è basata su una prova scientifica. Le armi convenzionali hanno effetto solo sul "versante" chimico, ma non sul versante delle radiazioni che invece è presente nelle armi all'uranio impoverito insieme al "versante" chimico.

Si pone quindi il problema delle possibilità di annullare i dinieghi di indennizzo che furono decisi sulla base delle valutazioni della Commissione Mandelli, basandosi peraltro su una diversa valutazione scientifica rispetto a quella che è stata finora ritenuta valida.

Inoltre per la valutazione del fenomeno finora si è partiti, nella Commissione Mandelli, dai dati risalenti al 1996, escludendo quindi tutte le situazioni precedenti. Ad esempio, per quanto riguarda le missioni all'estero, la missione in Somalia (1992-94) e la missione nel Golfo Persico e Kurdistan (1991). Ora invece verrebbero incluse anche tutte le missioni a partire dal 1961 (fu l'anno della strage di Kindu, strage che peraltro non è legata agli effetti delle nanoparticelle dell'uranio impoverito e di metalli pesanti). Ma ciò cambia completamente il quadro di riferimento. E neppure

vi è nel Regolamento una indicazione delle missioni che debbono essere considerate e dei casi di malattia e morte che in queste missioni si sarebbero verificati.

In mancanza di questi dati (peraltro, per ottenerli, occorre un lavoro di ricerca non indifferente di cui dovrebbe essere responsabile un'apposita Commissione, così come appunto era stata la Commissione Mandelli per i dati a partire dal 1996) non sembra possibile procedere alla graduatoria a cui si fa cenno nel Regolamento.

Comunque, anche in base a numerose altre considerazioni, ritengo che il Regolamento sia irrispettoso dell'art 3 della Costituzione (e non solo) e quindi sia da considerarsi incostituzionale e debba essere profondamente rivisto.

Tra l'altro il regolamento, in modo irragionevole, trascura:

a) la legge principale sui risarcimenti che è la L. 308/81. Legge attualmente in vigore non solo per quanto riguarda gli infortuni che si verificano in Italia, ma anche quelli che si verificano nelle missioni all'estero (v. ad esempio il D.L. 346/1996 e L. 12/1999);

b) la diversa situazione di rischio che si verifica per chi applica le misure di protezione e per chi non le applica. La pericolosità dell'uranio è infatti strettamente legata all'applicazione o meno di norme di protezione. Ciò implica anche una serie di responsabilità nel caso non sia stato applicato il principio di precauzione, come chiaramente stabilito dalla sentenza del Tribunale Civile di Firenze in data 17 dicembre 2008. Tale sentenza richiama la necessità che vengano concessi indennizzi per la mancata protezione. La suddetta sentenza ha stabilito, nel caso specifico, che l'indennizzo per mancata protezione dovesse essere di 545 mila euro;

c) la relazione che si stabilisce tra gli indennizzi da devolvere in base al "regolamento" e gli indennizzi per le "vittime del dovere" (e soggetti equiparati) in base alla L. 266/2000 e DPR 243/06. Secondo il comma 563/f le vittime del dovere sono titolari di risarcimenti. Infatti pur senza menzionare l'armamento all'uranio - ma non comunque l'armamento convenzionale - secondo il citato comma f le vittime del dovere devono essere risarcite e spetta loro un **insieme di provvidenze** alle quali però il Regolamento non fa cenno (il che richiama il problema della "cumulazione");

d) inoltre non sembra comunque accettabile sul piano etico il concetto di una "graduatoria" avente per oggetto il "peso" dei singoli casi di morte e malattia. Ciò a parte l'imprecisione e la vaghezza delle disposizioni stabilite per compilare tale graduatoria e a parte la non "verificabilità" della stessa.

Colgo l'occasione per inivarle un'analisi critica del Regolamento.

Con viva cordialità

Falco Accame

Roma, 18 Maggio 2009